

Repertorio n. 8635

Raccolta n. 4812

Verbale di assemblea dei soci di società

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette marzo duemilaventicinque

(27/3/2025)

alle ore quattordici e minuti dieci, a Roma, in un ufficio del Consiglio Nazionale del Notariato, in via Flaminia 160.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Comparizione delle parti

E' comparso:

- **Paolo PEDRAZZOLI**, nato a Novara il 31 marzo 1939 e ivi residente, via Biglieri 8, codice fiscale PDRPLA39C31F952P.

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società "**ASSNOTAR S.R.L. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL NOTARIATO**", in breve anche "**ASSNOTAR S.R.L.**", unipersonale, con sede a Roma, via Flaminia n. 160, con il capitale sociale di euro 100.000 interamente versati, iscritta nel registro imprese di Roma col codice fiscale 08768271002, REA 1118319, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ente pubblico non economico CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, con sede a Roma, via Flaminia 160, codice fiscale 80052590587, riunita, senza previa convocazione, in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Modifica della denominazione;
- 2) Modifica dell'oggetto;
- 3) Altre modifiche statutarie, connesse al carattere di società "in house".

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, nella sua qualità di amministratore unico della società, il comparente Paolo PEDRAZZOLI, il quale,

constatato e dato atto:

- che l'assemblea dei soci non è stata convocata;
- che è, comunque, intervenuto in assemblea l'unico socio ente pubblico non economico CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, con sede a Roma, via Flaminia 160, codice fiscale 80052590587, rappresentato dal presidente Giulio BIINO;
- che è intervenuto l'organo amministrativo nella persona di egli stesso Paolo PEDRAZZOLI quale amministratore unico;
- che non è costituito il collegio sindacale o il sindaco unico, bensì è stato nominato un revisore legale dei conti, nella persona di Saverio LA SPADA, pure oggi intervenuto;

dichiara



Avv. Raimondo Zagami
NOTAIO A ROMA
Viale Tiziano 19
00196 Roma
rzagami@notariato.it
www.zagami.it

REGISTRATO A
ROMA 4
il 28 marzo 2025
al n. 10161
serie 1T
euro 356,00

di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, pertanto, regolarmente costituita, perché "totalitaria", l'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 bis ult. comma c.c., e la invita a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Informazione

In apertura di seduta gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Esposizione del presidente e discussione

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea le modifiche che propone di apportare allo statuto, in particolare l'ampliamento dell'oggetto e, conseguentemente, la modifica della denominazione e la precisazione delle facoltà di controllo analogo spettanti all'ente pubblico socio sulla società quale società "in house".

L'amministratore unico informa l'assemblea che la società non è titolare in Italia di beni mobili registrati o immobili per i quali sono necessari trascrizioni o volture di intestazioni in relazione alla programmata modifica di denominazione.

Votazione

L'assemblea, preso atto di quanto riferito e proposto dal presidente, dopo breve ed esauriente discussione, votando per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

1) Di modificare la denominazione, adottando la nuova denominazione **"Assonotar Servizi S.r.l."**, modificando di conseguenza l'art. 1 comma 1 dello statuto nel modo seguente:

"Articolo 1) Denominazione - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"Assonotar Servizi S.r.l."**;

2) Di ampliare l'oggetto, aggiungendo attività di prestazione di servizi di interesse generale per il Consiglio Nazionale del Notariato e per gli enti e/o società da esso partecipati e/o collegati per il funzionamento delle loro strutture, nonché prevedendo che le attività della società possono svolgersi anche nei confronti dei terzi, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 16 d.lgs. 175/2016, modificando l'art 3 dello statuto nel modo seguente:

"Articolo 3) Oggetto - La società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016, ha per oggetto esclusivo la prestazione di servizi di interesse generale per il Consiglio Nazionale del Notariato e per gli enti e/o società da esso partecipati e/o collegati per il funzionamento delle loro strutture, garantendo che la propria attività si coordini e conformi all'azione amministrativa dell'Ente; garantisce, altresì, un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nello svolgimento della propria

attività e per il perseguimento degli scopi dell'Ente medesimo, ivi compresa l'attività di consulenza e gestione della polizza collettiva assicurativa per la responsabilità civile e professionale dei notai di cui all'art. 19 della legge n. 89/1913. In particolare, potrà svolgere:

- la consulenza e l'assistenza tecnico-legale al Consiglio Nazionale del Notariato relativamente alla predisposizione del Bando per la scelta dell'impresa assicuratrice con procedura a evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;

- la consulenza e l'assistenza tecnico-legale al Consiglio Nazionale del Notariato relativamente alla gestione dei sinistri e dei suoi aspetti legali, ivi comprese le attività di consulenza legale finalizzate alla soluzione di controversie in sede stragiudiziale e di pre-contenzioso, inclusa l'istruttoria tecnica e giuridica connessa alle singole controversie;

- la gestione e/o la fornitura di assistenza allo svolgimento di tutte quelle attività connesse o collegate all'individuazione di rischi e/o di danni, alla loro valutazione e conseguente liquidazione, ivi compresa catalogazione, elaborazione e analisi delle informazioni e dei dati raccolti, anche mediante utilizzo di sistemi elettronici;

- l'organizzazione del Congresso Nazionale del Notariato e in generale di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per la professione notarile, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia, comunque, complementare, connesso, collaterale o accessorio alle attività del Consiglio Nazionale del Notariato e degli enti e/o società da esso partecipati e/o ad esso collegati; nell'ambito della predetta attività deve ritenersi inclusa anche la fornitura di tutti i servizi, comunque, inerenti all'organizzazione di eventi, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo:

- la prestazione di servizi correlati all'accoglienza e all'ospitalità dei partecipanti, nonché alla gestione degli accrediti;

- l'incasso delle quote di iscrizione;

- la prestazione di servizi di segreteria organizzativa e centralino;

- la prestazione di servizi di traduzione e interpretariato;

- la ricerca, la conclusione e la gestione di rapporti di sponsorizzazione;

- la prestazione di servizi di hostess, steward, maschere e guide turistiche;

- l'organizzazione di cene di gala, banchetti, colazioni di lavoro e servizi di *catering* in genere;
- l'ideazione, la realizzazione, l'allestimento, la gestione e la vendita di spazi espositivi e *stand*;
- la realizzazione di strutture tecniche per mostre, esposizioni, spettacoli e congressi;
- la fornitura, l'installazione, il montaggio e smontaggio di tribune, palchi, stand, transenne, attrezzature tecniche audio-video, sistemi di illuminazione e arredi per congressi ed eventi;
- la prestazione di servizi di grafica computerizzata (realizzazione di bozzetti e grafici, impaginazione cataloghi e depliant);
- l'ideazione e la realizzazione di loghi, disegni, immagini, video e audio;
- la pubblicazione di programmi, di cataloghi, di stampati e di atti di congressi e convegni;

- l'organizzazione e il coordinamento logistico di tutte le attività istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato e in particolare la gestione operativa dei viaggi, dei trasporti e delle sistemazioni alberghiere dei notai facenti parte del suddetto Ente, dei componenti delle commissioni istituite dallo stesso, dei relatori e degli ospiti di congressi, convegni ed eventi organizzati dalla società, nonché dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti dell'Ente medesimo;
- la prestazione di servizi di supporto tecnico-logistico agli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale del Notariato, nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o al funzionamento dell'Ente;
- la creazione, l'ideazione, l'acquisizione, l'implementazione, lo sviluppo, l'utilizzo e la gestione di archivi, piattaforme informatiche, siti internet, sistemi gestionali e banche dati per la prestazione di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni e attività del Consiglio Nazionale del Notariato e/o di funzioni e attività da tale Ente affidati alla società. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà, altresì, compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari (esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio).

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti

a favore e nell'interesse del Socio Pubblico.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società opera, in via prevalente, con l'Ente socio unico Consiglio Nazionale del Notariato e, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, può svolgere le suddette attività nei confronti di soggetti terzi.";

3) Di precisare nell'art. 2 comma 1 dello statuto che l'indirizzo della sede della società risulta dalla comunicazione di cui all'art. 111 ter disp. att. c.c., modificandolo nel modo seguente:

"Articolo 2) Sede - La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla comunicazione di cui all'art. 111 ter disp. att. c.c.";

4) Di precisare le facoltà del socio ente pubblico in sede di controllo analogo, inserendo il seguente ultimo comma nell'art. 21 dello statuto:

"In particolare, in sede di controllo analogo, il Socio ha la facoltà:

- a) di impartire all'organo amministrativo indirizzi e direttive relativamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la società;
- b) di opporsi in modo vincolante (c.d. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore dell'Ente affidante e in contrasto con quanto previsto dal proprio Contratto di Servizio e/o alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'Ente ai sensi del precedente punto;
- c) di fornire all'organo amministrativo, in qualunque forma, direttive e indirizzi ai fini dell'esercizio del controllo analogo e, più in generale, ai fini ed in relazione alle modalità di gestione operativa, economica e finanziaria della società, con individuazione se del caso delle eventuali azioni correttive, in particolare, in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- d) di ottenere dalla società, su richiesta, tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività da esso affidati ovvero concernenti l'attività della società nel suo complesso;
- e) di disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche, sugli atti e sulle determinazioni adottate dall'organo amministrativo;
- f) di convocare audizioni con gli amministratori per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito

all'andamento della gestione, alle attività svolte e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;

g) di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, qualora costituito.";

5) Di inserire la parola "acquisto" nell'ultimo punto dell'art. 23 comma 1 dello statuto, modificandolo nel modo seguente:

"Articolo 23) Particolari diritti del Socio Pubblico - Il Socio Pubblico autorizza, su proposta dell'organo amministrativo e in via preventiva, le seguenti operazioni:

- operazioni di investimento o di finanziamento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- adozione di pianta organica, elaborazione del piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti le politiche del personale, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio Pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica;
- acquisto, vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda.".

Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quattordici e minuti trentacinque.

Statuto

Lo statuto, come sopra modificato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per essere depositato nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2436 ult. comma c.c., richiamato dall'art. 2480 c.c.

Allegati

"A" Statuto

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Letture

Del presente atto ho dato lettura al componente, il quale dichiara che è conforme alla sua volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in tredici pagine di sette fogli.

Orario delle sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore quattordici e minuti cinquanta.

Firmato: PEDRAZZOLI Paolo, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

Allegato "A" all'atto raccolta n. 4812

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"Assonotar Servizi S.r.l."**.

La società è interamente partecipata dal Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito Socio Pubblico) e svolge le attività di cui all'oggetto sociale in regime di "in house providing".

La società è in house e a controllo pubblico ed è soggetta alla disciplina del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito T.U.).

Articolo 2) Sede

La società ha sede nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla comunicazione di cui all'art. 111 ter disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3) Oggetto

La società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 175/2016, ha per oggetto esclusivo la prestazione di servizi di interesse generale per il Consiglio Nazionale del Notariato e per gli enti e/o società da esso partecipati e/o collegati per il funzionamento delle loro strutture, garantendo che la propria attività si coordini e conformi all'azione amministrativa dell'Ente; garantisce, altresì, un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento degli scopi dell'Ente medesimo, ivi compresa l'attività di consulenza e gestione della polizza collettiva assicurativa per la responsabilità civile e professionale dei notai di cui all'art. 19 della legge n. 89/1913. In particolare, potrà svolgere:

- la consulenza e l'assistenza tecnico-legale al Consiglio Nazionale del Notariato relativamente alla predisposizione del Bando per la scelta dell'impresa assicuratrice con procedura a evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;
- la consulenza e l'assistenza tecnico-legale al Consiglio

Nazionale del Notariato relativamente alla gestione dei sinistri e dei suoi aspetti legali, ivi comprese le attività di consulenza legale finalizzate alla soluzione di controversie in sede stragiudiziale e di pre-contenzioso, inclusa l'istruttoria tecnica e giuridica connessa alle singole controversie;

- la gestione e/o la fornitura di assistenza allo svolgimento di tutte quelle attività connesse o collegate all'individuazione di rischi e/o di danni, alla loro valutazione e conseguente liquidazione, ivi compresa catalogazione, elaborazione e analisi delle informazioni e dei dati raccolti, anche mediante utilizzo di sistemi elettronici;

- l'organizzazione del Congresso Nazionale del Notariato e in generale di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per la professione notarile, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia, comunque, complementare, connesso, collaterale o accessorio alle attività del Consiglio Nazionale del Notariato e degli enti e/o società da esso partecipati e/o ad esso collegati; nell'ambito della predetta attività deve ritenersi inclusa anche la fornitura di tutti i servizi, comunque, inerenti all'organizzazione di eventi, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo:

- la prestazione di servizi correlati all'accoglienza e all'ospitalità dei partecipanti, nonché alla gestione degli accreditati;

l'incasso delle quote di iscrizione;

- la prestazione di servizi di segreteria organizzativa e centralino;

- la prestazione di servizi di traduzione e interpretariato;

- la ricerca, la conclusione e la gestione di rapporti di sponsorizzazione;

- la prestazione di servizi di hostess, steward, maschere e guide turistiche;

- l'organizzazione di cene di gala, banchetti, colazioni di lavoro e servizi di *catering* in genere;

- l'ideazione, la realizzazione, l'allestimento, la gestione e la vendita di spazi espositivi e *stand*;

- la realizzazione di strutture tecniche per mostre, esposizioni, spettacoli e congressi;

- la fornitura, l'installazione, il montaggio e smontaggio di tribune, palchi, stand, transenne, attrezzature tecniche audio-video, sistemi di illuminazione e arredi per congressi ed eventi;

- la prestazione di servizi di grafica computerizzata (realizzazione di bozzetti e grafici, impaginazione cataloghi e depliant);

- l'ideazione e la realizzazione di loghi, disegni,

immagini, video e audio;

- la pubblicazione di programmi, di cataloghi, di stampati e di atti di congressi e convegni;

• l'organizzazione e il coordinamento logistico di tutte le attività istituzionali del Consiglio Nazionale del Notariato e in particolare la gestione operativa dei viaggi, dei trasporti e delle sistemazioni alberghiere dei notai facenti parte del suddetto Ente, dei componenti delle commissioni istituite dallo stesso, dei relatori e degli ospiti di congressi, convegni ed eventi organizzati dalla società, nonché dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti dell'Ente medesimo;

• la prestazione di servizi di supporto tecnico-logistico agli uffici amministrativi del Consiglio Nazionale del Notariato, nonché ogni altro servizio strumentale all'attività o al funzionamento dell'Ente;

• la creazione, l'ideazione, l'acquisizione, l'implementazione, lo sviluppo, l'utilizzo e la gestione di archivi, piattaforme informatiche, siti internet, sistemi gestionali e banche dati per la prestazione di servizi strumentali allo svolgimento di funzioni e attività del Consiglio Nazionale del Notariato e/o di funzioni e attività da tale Ente affidati alla società.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà, altresì, compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari (esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio).

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è realizzato nello svolgimento dei compiti a favore e nell'interesse del Socio Pubblico.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società opera, in via prevalente, con l'Ente socio unico Consiglio Nazionale del Notariato e, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, può svolgere le suddette attività nei confronti di soggetti terzi.

Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2050**.

Articolo 5) Domicilio dei soci

Il domicilio del Socio Pubblico, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI**Articolo 6) Capitale**

Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000 (centomila).

Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico che, in nessun caso, può cedere la propria partecipazione a soggetti privati, se non nei limiti in cui ciò sia prescritto da norme di legge e avvenga in modalità che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere l'aumento può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrivere l'aumento devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.

Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali

perdite, previa decisione dei soci.

Articolo 8) Partecipazioni

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta salva l'attribuzione di particolari diritti.

Il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di vincoli sulle stesse è consentito ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 10 T.U.

In caso di trasferimento delle partecipazioni o di costituzione di vincoli sulle stesse in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'avente causa non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali acquistati per effetto dei predetti atti.

Articolo 9) Titoli di debito

La società, con decisione assembleare, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 10) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio del Comune di Roma.

L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal registro delle imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne

garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 12) Intervento e voto

Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 13) Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 14) Consultazione scritta e consenso per iscritto

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta;
- d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori e ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15) Maggioranze

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16) Amministrazione della società

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Tutti gli amministratori sono nominati dal Socio Pubblico.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dal Socio Pubblico o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Socio Pubblico può inoltre assegnare agli amministratori o ad alcuni di essi un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, in misura conforme alle vigenti disposizioni

normative.

È in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art.23 che segue, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione del Socio Pubblico.

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Articolo 17) Funzionamento del consiglio di amministrazione

Qualora, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, sia nominato un consiglio di amministrazione, e salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

Qualora non vi abbia provveduto il Socio Pubblico al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può nominare anche un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Roma.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a

condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a uno solo dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri, le funzioni, la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento, nonché a un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 18) Rappresentanza

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico.

Se, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, è nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, all'unico consigliere delegato, se nominato e nei limiti della delega conferita, al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19) Organo di controllo e revisore

Con decisione del Socio Pubblico la società nomina l'organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo è costituito, sempre per decisione del Socio Pubblico, da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Quando il sindaco unico o tutti i membri, effettivi e supplenti, del collegio sindacale sono revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Con decisione del Socio Pubblico la società può nominare, in alternativa o in aggiunta all'organo di controllo, un revisore, persona fisica o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, incaricandolo della revisione legale dei conti.

Il collegio sindacale elegge fra i suoi membri un presidente il quale convoca le riunioni del collegio con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il presidente.

Articolo 20) Altri organi

È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ASSETTO ORGANIZZATIVO E CONTROLLO DEL SOCIO PUBBLICO

Articolo 21) Controllo analogo

Il Socio pubblico esercita nei confronti della società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, con maggiori e più incisivi poteri rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'assemblea.

Il controllo analogo è esercitato in via preventiva, concomitante e successiva.

Gli atti di vigilanza e controllo analogo di cui agli articoli seguenti sono esercitati dal Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale del Notariato o su delega di questo.

La società è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al contrasto preventivo di fenomeni corruttivi interni e all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi.

In particolare, in sede di controllo analogo, il Socio ha la facoltà:

- a) di impartire all'organo amministrativo indirizzi e direttive relativamente all'organizzazione e alla gestione del servizio affidato che saranno vincolanti per la società;
- b) di opporsi in modo vincolante (c.d. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore dell'Ente affidante e in contrasto con quanto previsto dal proprio Contratto di Servizio e/o alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'Ente ai sensi del precedente punto;
- c) di fornire all'organo amministrativo, in qualunque forma, direttive e indirizzi ai fini dell'esercizio del controllo analogo e, più in generale, ai fini ed in relazione alle modalità di gestione operativa, economica e finanziaria della società, con individuazione se del caso delle eventuali azioni correttive, in particolare, in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- d) di ottenere dalla società, su richiesta, tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività da esso affidati ovvero concernenti l'attività della società nel suo complesso;
- e) di disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche, sugli atti e sulle determinazioni adottate dall'organo amministrativo;
- f) di convocare audizioni con gli amministratori per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione, alle attività svolte e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società;
- g) di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, qualora costituito.

Articolo 22) Obiettivi gestionali e bilancio preventivo

Il Socio Pubblico definisce in maniera vincolante per gli organi societari gli obiettivi gestionali che la società deve perseguire.

In rapporto ai suddetti obiettivi, la società redige annualmente un piano industriale e finanziario con un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le linee di sviluppo delle diverse attività e il programma di spesa previsto nell'anno, nonché le modalità della sua copertura.

I suddetti documenti di indirizzo sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 30 ottobre di ciascun anno, con facoltà per l'organo amministrativo di differire tale termine qualora non sia stato nella possibilità di ottenere le informazioni e la documentazione allo scopo necessaria; gli stessi sono in ogni caso sottoposti all'approvazione del Socio Pubblico entro il 31 dicembre di ogni anno e devono contenere in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo redige altresì, ogni anno, un budget triennale, che sottopone all'approvazione del Socio Pubblico unitamente al bilancio preventivo annuale.

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo descrivendo e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

Articolo 23) Particolari diritti del Socio Pubblico

Il Socio Pubblico autorizza, su proposta dell'organo amministrativo e in via preventiva, le seguenti operazioni:

- operazioni di investimento o di finanziamento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- adozione di pianta organica, elaborazione del piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti le politiche del personale, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio Pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica;
- acquisto, vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda.

I rapporti con la società affidataria sono regolati da apposito contratto, anche pluriennale. A tal fine, al Socio Pubblico è riconosciuto il diritto particolare di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad esso resi dalla società e ricevere dall'organo amministrativo della società apposita relazione.

Il Socio Pubblico può esercitare autonomi poteri ispettivi diretti e concreti sulla attività gestionale della società comprendenti, tra l'altro, la facoltà di consultare i libri sociali e i documenti inerenti all'amministrazione.

La società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo del Socio Pubblico, è tenuta a garantire l'accesso a documenti e informazioni, nonché a fornire la massima collaborazione adempiendo tempestivamente le richieste del Socio e trasmettendo periodicamente le relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione, nonché le informative previste dal presente statuto.

Articolo 24) Relazione semestrale al Socio Pubblico

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle decisioni dei soci.

La relazione semestrale viene trasmessa al Socio Pubblico accompagnata da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle relative cause.

Articolo 25) Relazione sul governo societario

L'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, T.U., a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

BILANCIO - UTILI - SCIoglimento

Articolo 26) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

Articolo 27) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti in favore della

società.

Articolo 28) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 29) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto non derogato dal d.lgs. 175/2016 e da ulteriori norme speciali, si applicano le norme del codice civile.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità dell'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 28/03/2025.

Firmato: Raimondo Zagami, Notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (a es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.